

Dot. MARIO FAEDDA  
NOTAIO  
Piazza Castello, 11 - SASSARI

Repertorio n° 9195

Fascicolo n° 3611

COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA

Registrato a Sassari il  
27.7.1982

REPUBBLICA ITALIANA

N. 4738 Vol. 3  
Esatte L. 40.000

L'anno millenovecentottantadue, il giorno quattordici del  
mese di luglio (14.7.1982) in Sassari, nel mio studio posto  
in piazza Castello n° 11.

di cui L. \_\_\_\_\_  
I.N.V.I.M.

Innanzi a me Dr Mario Faedda, Notaio in Sassari, iscritto  
nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Sassari, Nuoro e  
Tempio Pausania,

sono comparsi:


- PAZZONA Dott. MARIA LIDIA, impiegata, nata il 4 ottobre  
1922 a Sassari ove è domiciliata in via Savoia n° 15, c.f.  
PZZ MLD 22R64 I452X;

- SINI Dott. FLORA, pensionata, nata a Nuoro il 27 dicembre  
1912 e domiciliata a Sassari in viale Caprera n°1, c.f. SNI  
FLR 12T67 F979H;

- MURA PALMIRA TEODORA, vedova Fiori, industriale, nata il  
25 marzo 1923 a Sassari ove è domiciliata in via Matteotti  
n°14, c.f. MRU PMR 23C65 I452E;

- VERANI PAOLA, Avvocato, nata a Roma il 10 settembre 1940  
e domiciliata a Sassari in viale Dante n°1/a, c.f. VRN PLA  
40P50 H501A;

- MARROSU Dott. ALBA, farmacista, nata il 7 agosto 1926 a  
Sassari ove è domiciliata in via P. Nenni n°24, c.f. MRR  
LBA 26M47 I452B;



- MANNU Dott. MARIA ANTONIA;dottoressa in lettere,nata il  
12 agosto 1923 a Sassari ove é domiciliata in via Guarino  
n°7, c.f. MNN MRA 23M52 I452E;

- SINI MARIA,insegnante,nata il 18 dicembre 1920 a Sassari  
ove é domiciliata in via Asproni n°23, c.f. SNI MRA 20T58  
I452E;

- CESARACCIO Dr ALDO,pensionato,nato il 29 ottobre 1913 a  
Sassari ove é domiciliato in via Amendola n°24, c.f. CSR  
LDA 15R29 I452I;

- GRACEJ SHEILAGH,casalinga,nata a Vancouver (Canada) il  
19 dicembre 1928 e domiciliata a Sassari in regione Sant'Or  
sola, via De Sena n° 15, c.f. GRC SLG 28T59 Z401W;

- GRIXONI MARIA,pensionata,nata a Berchidda il 16 agosto  
1907 e domiciliata a Sassari in via Quarto n°5, c.f. GRX  
MRA 07M53 A789F;

- VEGLIA GIOVANNA,insegnante,nata il 29 agosto 1918 a Sas  
sari ove é domiciliata in via Deffenu n°20, c.f. VGL GNN  
18M69 I452Y;

- MAIDA Prof. ALESSANDRO,docente universitario,nato a Som  
matino il 20 novembre 1938 e domiciliato a Sassari in via  
Rolando n°10, c.f. MDA LSN 38S20 1824W;

- SPANEDDA Prof. MARIO,docente universitario,nato a Ossi il  
20 agosto 1933 e domiciliato a Sassari in via Guarino  
n°9, c.f. SPN MRA 33M20 G178A;

- SATTA SALVATORE,medico,nato a Buddusò il 9 aprile 1925

e domiciliato a Sassari in via Cordedda (Palazzo Zazzu),

c.f. STT SVT 25D09 B246Z.

Detti comparenti cittadini italiani, della cui identità personale sono certo, previa rinuncia di comune accordo alla assistenza dei testimoni, col presente atto che mi hanno richiesto di ricevere, stipulano e convengono quanto segue:



ART. 1 - E' costituita tra i sopra nominati una Società Cooperativa a responsabilità limitata con denominazione "COOPERATIVA PROMOZIONE SOCIO - CULTURALE s.r.l." con Sede in Sassari, attualmente in via Giusti n° 22.

ART. 2 - La durata della Società é fissata fino al 31 dicembre 2022 ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente a norma di legge.

ART. 3 - La Società, senza finalità speculative o partitiche ha gli scopi seguenti:

- svolgere attività di studio, formazione e di promozione culturale con particolare attenzione all'aggiornamento culturale degli anziani al fine di promuovere e stimolare le capacità e le condizioni culturali; promuovere commissioni di studio, comitati scientifici e di ricerca, corsi di formazione culturale; convegni e dibattiti; gestire centri culturali (biblioteche ecc.); promuovere iniziative di animazione culturale e teatrale (trasmissioni televisive, radio, teatri).

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività ritenuta idonea a raggiungere le finalità sopra elencate come



riportate all'articolo 2 dello Statuto.

Oltre che dalle norme di legge in materia e dalle convenzioni stabilite nel presente atto, la Società é regolata dalle norme contenute nello Statuto composto di n°28 articoli contenuto in quattro fogli - che i comparenti mi esibiscono dichiarando di ben conoscerlo ed approvarlo in ogni sua parte e che sottoscritto dagli stessi e da me Notaio - si allega al presente atto sotto la lettera 'A'.

ART. 4 - Il Capitale sociale é formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale di Lire 10.000 (diecimila) ciascuna.

ART. 5 - Ciascun comparente sottoscrive una quota del valore nominale di Lire 10.000 (diecimila) per cui il Capitale iniziale é di Lire 140.000 (centoquantamila).

ART. 6 - Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 1982.

ART. 7 - I soci nominano il primo Consiglio di Amministrazione nelle persone dei comparenti signori Maida Alessandro, Pazzona Maria Lidia, Satta Salvatore, Verani Paola, Sini Flora, Cesaraccio Aldo e Gracej Sheilagh, stabilendo che per il primo triennio il Consiglio sia composto da sette membri. I suddetti accettano e seduta stante, riuniti in Consiglio, nominano il Presidente del Consiglio di Amministrazione nella persona del signor Maida Alessandro, che accetta e il Vice Presidente nella persona della signora Pazzona Ma-

ria Lidia, che accetta.

ART. 8 - Gli stessi soci nominano il Collegio Sindacale nelle persone dei signori: Veglia Giovanna - Sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale -; Spanedda Mario e Caria Antonio nato a Cagliari l'11 febbraio 1923 e residente a Sassari, via Guarino n° 7 - Sindaci effettivi - Marrosu Alba e Mura Palmira Teodora - Sindaci supplenti -

ART. 9 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene delegato ad apportare al presente atto e all'allegato Statuto tutte le modifiche, aggiunte e soppressioni che venissero eventualmente richieste dall'Autorità Giudiziaria in Sede di Omologazione.

ART. 10 - Le spese del presente atto e quelle conseguenti e dipendenti sono a carico della Società che le assume.

I comparenti mi dispensano dalla lettura dell'allegato.

Il presente atto ricevuto da me Notaio è stato da me letto ai comparenti che con me lo sottoscrivono anche a margine del foglio intermedio dopo averlo approvato e dichiarato conforme alla loro volontà.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia consta di cinque pagine di due fogli.

F.to: MARIA LIDIA PAZZONA

" FLORA SINI

F.to: PALMIRA TEODORA MURA

" PAOLA VERANI

" ALBA MARROSU

" MARIA ANTONIA MANNU

" MARIA SINI

" ALDO CESARACCIO

" SHEILAGH GRACEJ

" MARIA GRIXONI

" GIOVANNA VEGLIA

" ALESSANDRO MAIDA

" MARIO SPANEDDA

" SATTA SALVATORE

" MARIO FAEDDA NOTAIO

A R T. 1

E' costituita, con sede in Sassari, una società cooperativa a responsabilità limitata, con la denominazione: "Cooperativa promozione socio-culturale srl" con sede in Sassari, via Giusti.

La società ha durata fino al 31 dicembre 2022 ma potrà essere prorogata a norma di legge.

A R T. 2

La società, senza finalità speculative o partitiche, si propone gli scopi seguenti: svolgere attività di studio, formazione e di promozione culturale con particolare attenzione all'aggiornamento culturale degli anziani al fine di promuovere e stimolarne le capacità e le condizioni culturali; promuovere commissioni di studio, comitati scientifici e di ricerca, corsi di formazione culturale; convegni e dibattiti; gestire centri culturali (biblioteche ecc.); promuovere iniziative di animazione culturale e teatrale (trasmissioni televisive, radio, teatri).

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività ritenuta idonea a raggiungere la finalità sopra elencate.

A R T. 3

Il numero dei soci é illimitato, ma non inferiore al numero stabilito dalla legge. Possono essere sociò persone fisiche, enti morali, associazioni, persone giuridiche, che intendono promuovere iniziative culturali secondo gli scopi della cooperativa stessa.

*una nota ripresenta* *more or less* *various* *best* *by* *Uly*  
Paulo de Albo Marrou *Maria Antonia Marrou*  
Maurice Gini Aldo Severacchi *Philippe Marrou*

A R T . 4

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, specificando:

- a) Per le persone fisiche: nome, cognome, luogo, data di nascita e domicilio; per le persone giuridiche la denominazione;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;

Ciascun socio non può sottoscrivere più di una quota sociale.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione.

A R T . 5

Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.


A R T . 6

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, lo

*Marie Giverni* *Giuseppe Vighi* *Alfredo Polais*  
*Mario Marzetti* *Setto Serbelloni* *A*







gittimino il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

#### A R T . 7

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di amministrazione essere escluso il socio:

- a) che non è <sup>più</sup> in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società, oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci;
- c) che svolge attività in contrasto o concorrente con quello della società;
- d) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento previsto dall'art. 26 oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, e la esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e semprechè il socio si mantenga inadempiente.

#### A R T . 8

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure della minore somma risultante dal bilancio

dell'esercizio del quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura del detto esercizio.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devoluti alla riserva ordinaria.


In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per due anni dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti: verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati, e verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

#### PATRIMONIO SOCIALE

#### A R T . 9

Il patrimonio sociale é costituito:

- a) dal capitale sociale, che é variabile ed è formato di un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a lire 10.000 ( diecimila) nè superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva ordinaria , formata con le quote degli avanzi di



gestione di cui all'art. 12 e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'articolo precedente;

- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

#### A R T . 1 0

La quota sociale sottoscritta potrà essere versata a rate e precisamente:

- a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;
- b) il rimanente nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.

La suddetta disposizione si applica anche agli ammonti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

#### A R T . 1 0

Le quote sociali non possono essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

#### ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

#### A R T . 1 2


L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno destina-



da convocazione che potrà essere tenuta anche nel giorno successivo a quello stabilito per la prima.



A R T . 1 5

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno due terzi dei voti di tutti i soci. In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.

A R T . 1 6

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta. L'assemblea è validamente riunita quando vi parteciperà almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Maria Lidia Tefrona Maria Fissi Valerina Bressanelli  
Giulio Be: Alfa Marroni Maria Antonia Mauri  
Maria Sini Alberto Perreni Adelago Giamy

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea. Dovrà procedersi a scrutinio segreto se ne sarà fatta domanda da tanti intervenuti che rappresentino almeno un quarto dei voti dei soci presenti e rappresentati.  
Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte dalla maggioranza relativa dei presenti.

Ciascun socio ha un voto solo qualunque sia la sua figura giuridica. Per le associazioni potranno intervenire all'assemblea i rappresentanti legali delle stesse persone da loro designate con delega scritta.

I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri soci mediante la delega scritta: ciascun socio può rappresentare solamente un altro socio.

A R T . 1 7

Non è consentito il voto per corrispondenza.  
Lo spoglio delle schede deve essere fatto dal presidente dell'assemblea assistito da due scrutatori soci nominati dall'assemblea stessa e da un sindaco.  
I soci hanno diritto di assistere allo spoglio delle schede e di fare inserire nel verbale le loro osservazioni.

A R T . 1 8

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione e in sua assenza dalla persona designata dall'assemblea.  
La nomina dal segretario è fatta dal presidente dell'assemblea, salvo che

*Herrn Erikson Giovanni Vaglia Alunni Oliva  
Mario Mandelli Sette Serkeo (Mario)*

questa non deliberi diversamente'.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto dal notaio'.



Anche il verbale redatto dal notaio deve essere trascritto nel libro adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea'.

#### b) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

##### A R T . 1 §

Il Consiglio di Amministrazione è composto da Cinque a sette membri eletti fra i soci dall'assemblea', che ne determina il numero'. Almeno uno degli amministratori dovrà essere scelto fra gli appartenenti alla categoria associazione'.

Gli amministratori durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione'.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione .Il Consiglio di amministrazione provvederà e rimborsare le spese ad essi per incarichi specificamente ricevuti attinenti alla carica.

I consiglieri eleggono fra loro un Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente; eleggono inoltre un Tesoriere ed un Segretario.

##### A R T . 2 0

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure da quando ne sia fatta domanda da almeno tre consiglieri

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da <sup>o</sup>cedersi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso consiglio: a parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

#### A R T . 2 1

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea. Può perciò anche deliberare l'adesione della cooperativa o ad organismi federativi o consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa e ai soci, nonché concedere, ipotecare o cancellare ipoteche, e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissate dallo stesso consiglio.

Il Consiglio può nominare il direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

#### A R T . 2 2

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, perciò, può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può perciò con la sola sua firma rilasciare procure anche per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione nonché per l'assistenza e rappresentanza legale della società davanti ad altri organi giurisdizionali e amministrativi.



*Marco Farnelli, Giovanni Vaglia, Giuseppe Serravalle, Alessio Sabatini*

In caso di assenza o impedimento del Presidente , tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice-presidente qualora sia stato nominato o, in mancanza o nell'assenza di questo, a un consigliere designato dal Consiglio.

Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere , con delega specifica, definita e motivata.

c) COLLEGIO SINDACALE.

A R T . 2 3

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti anche fra non soci dell'assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

A R T . 2 4

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della società , vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I sindaci devono anche:

- a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale siano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
- b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della società o ricevuti da essa in pegno, cauzione, custodia;
- c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;

d) intervenire alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione e possibilmente anche a quelli del comitato esecutivo, quando sia costituito;

e) convocare l'assemblea qualora non vi provvedano gli amministratori.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

I sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

d) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

#### A R T . 2 5

Il Collegio dei probiviri è costituito da tre membri nominati dall'assemblea. Essi durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e non hanno diritto a retribuzione.

In caso di cessazione di uno dei probiviri nel corso dell'esercizio sociale, provvede alla sostituzione il Consiglio di Amministrazione fino alla prossima assemblea.

La società e i soci sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei probiviri la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentarie o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti, fatta eccezione soltanto di quelle che non possono formare oggetto di compromessi.

Rientrano nella competenza del collegio dei probiviri le decisioni sulla legittimità del recesso, della esclusione, della continuazione della società con gli eredi o legatari dei soci defunti, sulla deter-

minazione della quota di rimborso ai soci uscenti oppure agli eredi o legatari dei soci defunti).

Il ricorso ai probiviri deve essere proposto - a pena di decadenza - nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che detraina la controversia.

I probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive, salvò i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione avanti l'autorità giudiziaria.

L'impugnazione in questi casi deve essere proposta - a pena di decadenza - non oltre trenta giorni dalla comunicazione.

#### DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

##### A R T . 2 6

Il funzionamento tecnico e amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di amministrazione e da approvarsi dalla assemblea.

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore e del comitato esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni e il trattamento economico dei dipendenti della società.

##### A R T . 2 7

In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea con la maggioranza stabilita nell'art. 15, 1° e 2° comma, nominerà uno

e più liquidatori preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.  
Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato, deve essere destinato a fini di pubblica utilità a termini dell'art. 26 del D.L. 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni.

A R T . 2 8

Per tutto quanto non é regolato nell'atto costitutivo, di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata.

Maria Lidia Pappalardo

Stefano Pini

Polemio Pappalardo

Enrico Pini

Alba Pappalardo

Maria Antonia Pappalardo

Maria Lina Pini

Alba Pappalardo

Stefano Pappalardo

Maria Pappalardo


Giovanna Pappalardo

Stefano Pappalardo

Maria Pappalardo

Setto Pappalardo

Maria Pappalardo



xerox copia contenuta in 20 fasciate di 5

~~colle~~ fogli conforme all'originale composto di 3

fogli muniti delle prescritte firme e suo allegato

che si rilascia per la Camera di Commercio

SASSARI 23 LUG. 1982

*Mario Poggiani*

